



COMUNICATO STAMPA n. 30/26

Lussemburgo, 5 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-613/24 | Commissione / Portogallo (Zone speciali di conservazione – Mancata esecuzione di una sentenza della Corte)

Duplice inadempimento: il Portogallo è condannato a pagare 10 milioni di euro per non aver eseguito una sentenza della Corte che ha constatato la violazione della direttiva «habitat»

La Corte infligge inoltre a tale Stato membro una penalità di 41 250 euro al giorno fino alla completa esecuzione di detta sentenza, penalità che sarà ridotta in funzione dei progressi compiuti da tale Stato membro

La conservazione e il ripristino della biodiversità in Europa costituiscono una delle priorità dell'Unione europea. La direttiva «habitat»¹ vi contribuisce attraverso la conservazione degli habitat naturali, ma anche della flora e della fauna selvatiche presenti sul territorio europeo degli Stati membri. A tal fine, essa ha istituito la rete «Natura 2000», la più grande rete ecologica del mondo. Natura 2000 mira a garantire, in modo coerente e transnazionale, la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e più minacciati in Europa. La rete comprende zone speciali di conservazione (ZSC) designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva «habitat» nonché zone speciali di protezione classificate ai sensi della direttiva «uccelli»².

In forza della direttiva «habitat» e al fine di costituire Natura 2000, la Commissione europea stabilisce, d'intesa con ciascuno Stato membro, un elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC)³. Gli Stati membri interessati sono tenuti a designare tali siti come ZSC il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni. Le ZSC sono soggette ad un regime di protezione speciale, nell'ambito del quale devono essere adottate le misure necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato⁴.

Il 5 settembre 2019 la Corte ha emesso una sentenza⁵ in cui ha constatato che il Portogallo era venuto meno agli obblighi di designare come ZSC un totale di 61 SIC⁶ delle regioni biogeografiche atlantica e mediterranea entro i termini fissati dalla direttiva, nonché di adottare le misure di conservazione necessarie.

Il 21 settembre 2024, considerando che il Portogallo non aveva eseguito la sentenza della Corte, la Commissione ha presentato un nuovo ricorso per inadempimento. Essa ha chiesto alla Corte l'imposizione di sanzioni pecuniarie.

La Corte constata la mancata esecuzione della sua prima sentenza e impone al Portogallo il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità.

La Corte rileva anzitutto che **la normativa adottata dal Portogallo, che si limita a designare talune SIC come ZSC, senza precisare né i tipi di habitat naturali né le specie protette presenti su ciascuno di essi, resta insufficiente per conformarsi alla direttiva «habitat»⁷.**

La Corte rileva, poi, che **il Portogallo non ha ancora adottato misure di conservazione adeguate.**

La Corte ritiene che si tratti di **violazioni particolarmente gravi del diritto ambientale dell'Unione, nelle quali il Portogallo ha persistito.** Dato che **il territorio del Portogallo ospita una ricca biodiversità**, comprendente 99 tipi di

habitat e 335 specie contemplati dalla direttiva «habitat», la posta in gioco per il patrimonio comune dell'Unione è particolarmente importante. Tenuto conto di ciò, nonché della **notevole durata** dell'infrazione e della **capacità di pagamento del Portogallo**, la Corte fissa a **10 milioni di euro l'importo della somma forfettaria**.

La Corte ritiene appropriato infliggere anche una penalità, allo scopo di incoraggiare il Portogallo a porre fine all'inadempimento: data l'importanza dell'effetto di rete nella strategia Natura 2000, le sanzioni finanziarie devono essere mantenute fino a quando l'ultima delle 61 ZSC interessate non sarà adeguatamente protetta. Il Portogallo è quindi condannato a pagare alla Commissione una **penalità di 41 250 euro al giorno** (corrispondente a 55 siti che non sono ancora protetti moltiplicati x 750 euro) a partire da oggi e fino alla completa esecuzione della sentenza del 5 settembre 2019, **con una riduzione progressiva di 750 euro al giorno e per ogni SIC che sarà stato reso conforme** a quest'ultima.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso](#), la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva "habitat"»).

² [Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

³ Secondo la direttiva «habitat», un SIC è un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente un tipo di habitat naturale o una specie la cui conservazione richiede la designazione di ZSC e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della rete «Natura 2000» e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. La direttiva designa cinque regioni biogeografiche: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

⁴ Tali misure possono comportare piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo, nonché opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

⁵ Sentenza della Corte del 5 settembre 2019, Commissione/Portogallo (Designazione e protezione delle zone speciali di conservazione), [C-290/18](#).

⁶ Tali siti sono stati selezionati dalla Commissione nella [decisione 2004/813/CE](#), del 7 dicembre 2004, per quanto concerne la regione biogeografica atlantica, e nella [decisione 2006/613/CE](#), del 19 luglio 2006, per la regione biogeografica mediterranea.

⁷ Infatti, al 2 febbraio 2022, data di riferimento per valutare questo secondo inadempimento (ovvero due mesi dopo che la Commissione ha inviato al Portogallo, il 2 dicembre 2021, una lettera di diffida), non era stato pubblicato nessuno dei decreti che specificano questi tipi di habitat e queste specie. Al 27 novembre 2024 solo 29 di tali decreti erano in fase di adozione, mentre i lavori relativi agli altri testi sono erano in corso. Al 24 marzo 2025 solo 6 dei 61 decreti attesi, volti a classificare come ZSC i SIC in questione, sono stati adottati e sono stati pubblicati, il 6 febbraio 2025, per il primo tra essi e, il 20 marzo 2025, per gli altri cinque.